



Servizio Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 104

IL SINDACO

- Richiamata la propria Ordinanza 97 del 19/08/2022, concernente il divieto di balneazione temporaneo **nel punto n° IT007008055005 – “Corso Trento Trieste”, tutta l’area**, corrispondente al tratto di costa compreso tra le foci del torrente San Lazzaro e del torrente San Francesco;
- Vista la comunicazione da parte dell’ARPAL, Reg. Ufficiale 0024181 del 23/08/2022, acquisita al protocollo comunale con PG. 75377 del 24/08/2022, che comunica l’esito favorevole, per tutti i parametri previsti, delle analisi del campione suppletivo eseguito in data 22/08/2022 e registrato con 18103 sul punto n° **IT007008055005 – “Corso Trento Trieste”, tutta l’area**, registrato con n. 17855/22;
- Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i;
- Visti gli artt. 5, 8 comma 4 lett. a) comma 1 e 15 del Decreto Legislativo 30/05/2008 n° 116;
- Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell’Ambiente del 30/03/2010;
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 2206/2022 di Regione Liguria;

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Tecnico Ambiente, Arch. Linda Peruggi, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

REVOCA

il divieto di balneazione temporaneo disposto con:

- ordinanza n° 97 del 19/08/2022 nel punto n° IT007008055005 – “Corso Trento Trieste”, tutta l’area, corrispondente al tratto di costa compreso tra le foci del torrente San Lazzaro e del torrente San Francesco, con conseguente ripristino della balneazione;

AVVERTE

che le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma dell’art. 650 c.p., fatta salva l’eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga comunicata:

- ai gestori di spiagge libere attrezzate ed ai concessionari di stabilimenti balneari interessati dal provvedimento ed alla Società Portosole C.N.I.S. S.r.l.;
- alla Prefettura di Imperia;
- al Presidente della Provincia di Imperia;
- alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali - PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it;
- Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV - PEC dgprev@postacert.sanita.it;
- ASL 1 – Imperiese – PEC protocollo@pec.asl1.liguria.it;
- A.R.P.A. Liguria PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell’Art. 3, 4° comma, della L. 7 agosto 1990, n° 241

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza circa l’effettiva esecuzione della presente ordinanza a tutela della salute e sicurezza pubblica.

Sanremo, li 24/08/2022.

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(documento firmato digitalmente)

